

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
(valide dal 1 Gennaio 2017)

Le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano e sostituiscono le precedenti.

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutte le offerte di vendita emesse e/o tutte le vendite effettuate dalla Grohe S.p.A., codice fiscale 00398200584, con sede in Milano, Via Crocefisso n. 19 (Venditore) nei confronti di ogni soggetto acquirente (Acquirente) e sono parte integrante ed essenziale dei relativi contratti di compravendita.

Salvo diverso accordo scritto, ciascun ordine di acquisto effettuato da un Acquirente al Venditore ed ogni conseguente vendita, saranno soggetti alle presenti condizioni generali di vendita, con accettazione delle stesse da parte dell'Acquirente che pertanto rinuncia espressamente alla applicazione delle eventuali proprie condizioni generali.

Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga è valida soltanto se espressamente accettata per iscritto dal Venditore quale integrazione alle presenti condizioni generali.

I) Conclusione del contratto di compravendita

1. L'ordine di acquisto inviato dall'Acquirente si deve intendere irrevocabile per la durata di trenta giorni lavorativi entro quali il Venditore ha facoltà di accettare l'ordine medesimo.
2. Le proposte di vendita del Venditore debbono sempre intendersi come non vincolanti.
3. In ogni caso, il contratto di compravendita si intende perfezionato con la conferma d'ordine scritta del Venditore. Le vendite comprendono solo ed esclusivamente quanto espressamente specificato in tale conferma d'ordine.

II) Prezzi di vendita

1. I prezzi di vendita, che possono subire in ogni momento variazioni ad opera del Venditore, sono quelli espressamente indicati nella conferma d'ordine. Tali prezzi non comprendono prestazioni, oneri, imposte o tasse non espressamente menzionati nella relativa conferma d'ordine.
2. Per ciascun ordine sarà addebitato in fattura all'Acquirente un importo pari all'1% del valore dell'ordine (al netto dell'IVA) per la gestione del trasporto e dell'imballo.
3. Per ordini inferiori all'importo di € 300,00 l'addebito sarà in misura fissa pari a € 30,00.

III) Modalità di pagamento

1. Il pagamento del prezzo viene effettuato nei termini e modalità concordati per iscritto.
2. Salvo diverso accordo scritto, il termine di pagamento s'intende anticipato
3. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una singola rata comporta l'automatica decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 Cod. Civ..
4. I pagamenti effettuati dall'Acquirente saranno automaticamente imputati dal Venditore nel seguente ordine: costi, interessi di mora e credito di scadenza anteriore.

IV) Ritardi nel pagamento ed inadempimento dell'Acquirente

1. Vengono considerati liberatori dal Venditore solamente i pagamenti in Euro effettuati alle date di scadenza e nei termini di cui alle proprie fatture.
2. In caso di ritardato pagamento, saranno automaticamente addebitati all'Acquirente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi convenzionali nella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza sino all'effettivo pagamento da parte dell'Acquirente medesimo.
3. In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre vendite), da parte dell'Acquirente, il Venditore si riserva di applicare le disposizioni di cui agli artt. 1460 e 1461 Cod. Civ. nonché di sospendere, unilateralmente e senza necessità di preavviso, ogni e qualsiasi vendita, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali, ciò senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.
4. Nelle ipotesi indicate nel comma che precede il Venditore – ferma restando l'eventuale risoluzione dei relativi contratti di compravendita per fatto e colpa dell'Acquirente – ha altresì la facoltà: (i) di ritenere scaduti tutti i crediti nei confronti dell'Acquirente ancora non esigibili; (ii) di richiedere, prima dell'evasione dell'ordine, il pagamento anticipato o garanzie equivalenti; oppure (iii) di recedere per giusta causa e con effetto immediato dal relativo contratto, in parte o nella sua interezza, ciò sempre senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.
5. Eventuali piani di dilazione concordati per iscritto o per fatti concludenti non costituiscono novazione del relativo contratto e/o rinuncia al credito da parte del Venditore.

V) Riserva di proprietà

1. Tutti i prodotti oggetto di compravendita restano di proprietà del Venditore ai sensi dell'art. 1523 Cod. Civ. sino a quando l'Acquirente non avrà pagato integralmente il prezzo pattuito. La proprietà della merce rimane pertanto in capo al Venditore e si trasferisce all'Acquirente esclusivamente dopo l'integrale e puntuale pagamento del prezzo concordato.

2. L'Acquirente si impegna a rendere adeguatamente edotti i terzi, che a qualsiasi titolo entrassero in rapporto con la merce fornita, della riserva di proprietà eventualmente ancora gravante sulla medesima.

VI) Consegna della merce

1. Il termine di consegna decorre dalla data di accettazione dell'ordine da parte del Venditore, sempreché a quest'ultimo siano pervenuti tutti i dati occorrenti per la corretta esecuzione della vendita. Il termine di consegna deve ritenersi indicativo e non essenziale salvo diversa pattuizione scritta concordata tra le parti.

2. In ogni caso i termini di consegna concordati si devono intendere sospesi e/o prorogati qualora l'Acquirente non adempia puntualmente ai propri obblighi contrattuali, nonché:

- se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà o diligenza del Venditore, ivi compresi ritardi di eventuali subfornitori; ovvero
- se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.

3. I termini di consegna possono essere altresì sospesi, a discrezione del Venditore, qualora l'Acquirente sia in ritardo o inadempiente nel pagamento di somme dovute, anche se per altre forniture.

4. La consegna dei prodotti è effettuata nella resa *Carriage and Insurance Paid To* (CIP – INCOTERMS 2010), con i mezzi ritenuti più idonei da parte del Venditore. In nessun caso eventuali danni ai prodotti derivanti dal trasporto daranno diritto all'Acquirente a ritardare il pagamento della fattura ovvero a trattenere parzialmente o totalmente l'importo della stessa.

5. Le spedizioni avvengono utilizzando bancali a rendere a cura e spese dell'Acquirente. Eventuali bancali non resi verranno addebitati all'Acquirente.

VII) Dati tecnici e proprietà industriale

1. Le merci e i materiali eventualmente forniti dal Venditore all'Acquirente ai fini della promozione e sviluppo dei prodotti oggetto di vendita, nonché le illustrazioni, le descrizioni, le misure e i dettagli contenuti negli eventuali stampati divulgativi, hanno il mero scopo di rappresentare indicativamente le dimensioni e fattezze dei singoli articoli e non costituiscono campione dei prodotti venduti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1522 Cod. Civ..

2. Il Venditore non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali difformità rispetto alle merci e ai materiali promozionali di cui sopra, nonché rispetto a quanto contenuto negli eventuali stampati divulgativi.

3. Resta in ogni caso ferma la facoltà del Venditore di apportare ogni e qualsiasi modifica ai prodotti a catalogo o comunque fabbricati, inclusa la cessazione della loro commercializzazione.

4. Ogni diritto di proprietà industriale del Venditore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, disegni o modelli, modelli di utilità, marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, siano essi registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura simile o avente effetto equivalente connesso con i prodotti ordinati o le soluzioni tecniche o impiantistiche adottate deve ritenersi di titolarità esclusiva del Venditore, e pertanto la loro comunicazione o utilizzo non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo all'Acquirente.

5. L'Acquirente s'impegna espressamente a non far uso dei disegni e delle informazioni tecniche ricevuti dal Venditore per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della vendita ed alla successiva commercializzazione dei prodotti, inclusa la loro riproduzione su qualsiasi supporto. L'Acquirente si impegna inoltre a non porre in essere comportamenti che possano determinare, anche indirettamente, pregiudizio alla tutela dei diritti di proprietà industriale e Know-how del Venditore.

VIII) Garanzie e reclami

1. Il Venditore garantisce esclusivamente che i prodotti oggetto di vendita sono esenti da vizi e/o difetti inerenti la fabbricazione nei termini e alle condizioni indicate nelle relative specifiche tecniche dichiarate.

2. Eventuali reclami per vizi e difetti dei prodotti oggetto di vendita dovranno essere comunicati per iscritto dall'Acquirente, a mezzo lettera raccomandata a/r alla sede legale del Venditore, nei termini stabiliti dalla legge in tema di vendita, a pena di decadenza dei relativi diritti.

3. I prodotti oggetto di reclamo dovranno essere resi a cura e spese dell'Acquirente franco stabilimento del Venditore, il quale provvederà (a propria discrezione) alla loro sostituzione o riparazione esclusivamente ove vi sia stata tempestiva denuncia dei vizi e/o difetti oggetto di garanzia e il Venditore abbia accertato la sussistenza di tali vizi e/o difetti.

4. L'intervento in garanzia da parte del Venditore rimane in ogni caso subordinato alla puntuale osservanza delle condizioni di pagamento da parte dell'Acquirente.

5. In ogni caso la garanzia del Venditore è esclusa per i prodotti che risultino difettosi e/o danneggiati a causa di naturale logoramento, di imperizia, di negligenza, di utilizzo improprio, di mancato puntuale rispetto delle relative istruzioni per l'installazione e/o manutenzione degli stessi, ovvero qualora gli stessi risultassero manomessi o riparati da terzi non autorizzati o danneggiati durante il trasporto o successivamente.

IX) Prescrizione e limitazione di responsabilità

1. Il termine prescrizione per l'esercizio del diritto alla garanzia di cui al precedente art. VIII) è di un anno dal giorno di consegna del relativo prodotto all'Acquirente.

2. Restano escluse ulteriori conseguenze risarcitorie o pregiudizievoli a carico del Venditore, con espressa rinuncia da parte dell'Acquirente a qualsivoglia azione di regresso nei confronti del Venditore stesso.

X) Rispetto del codice etico e delle normative commerciali, antitrust e anti-corruzione

1. Il Venditore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico adottato dal Gruppo del Venditore e si impegna a rispettare (e a far sì che il proprio personale e i propri agenti e distributori rispettino) tutte le previsioni ivi contenute.

Tra le altre cose l'Acquirente:

- i. non deve effettuare, organizzare né agevolare, direttamente o indirettamente, qualsivoglia pagamento, sconto o regalia di sorta a favore di terze parti, specialmente – ma non limitatamente – a favore di propri clienti, dipendenti, azionisti o amministratori, né deve allo stesso modo accettare direttamente o indirettamente tali pagamenti, sconti o regalie qualora gli stessi, ai sensi delle norme applicabili, possano costituire pratiche illegali o di corruzione;
- ii. deve attenersi a tutte le normative commerciali (ad esempio embarghi o restrizioni commerciali) applicabili in relazione a ogni singola operazione commerciale;
- iii. deve rispettare la normativa in tema di concorrenza e, in particolare, tutta la regolamentazione antitrust.

2. L'Acquirente deve costantemente agire in rigorosa conformità a tutti gli obblighi di cui sopra, monitorare i propri dipendenti ed agenti al fine di assicurare il rispetto anche da parte degli stessi dei medesimi obblighi.

3. Qualora dovesse verificarsi una violazione di anche una soltanto delle obbligazioni di cui sopra:

- i. il Venditore ha diritto ad essere risarcito dei danni derivanti da tale violazione;
- ii. l'Acquirente si impegna a tenere manlevato il Venditore da qualsiasi azione o reclamo da parte di terzi;
- iii. il Venditore ha diritto di recedere per giusta causa e con effetto immediato dal relativo contratto di compravendita, in parte o per la sua interezza, senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

XI) Invalidità parziale

1. L'invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita, non pregiudicherà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni. Il Venditore e l'Acquirente si impegnano fin da ora a sostituire prontamente le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, con altre disposizioni dai contenuti e dagli effetti analoghi.

XII) Foro Competente

1. Per qualsivoglia contestazione o controversia derivante dal presente contratto di vendita, dalla sua interpretazione, esecuzione od eventuale inadempimento, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Milano.